

Gli orientamenti dei giudici di merito

# La strada stretta della lista di attività

**N**ei primi mesi di sperimentazione della legge Biagi si è a lungo dibattuto in merito alla possibilità, poi in parte riconosciuta dal ministero del Lavoro, di utilizzare operatori di call center nella modalità a progetto. Ma non solo. Possono le agenzie di marketing stipulare contratti a progetto con promoter e addetti alle attività di merchandising? E gli autisti? E che dire dell'attività di gestione di un edificio di interesse turistico o delle attività doganali? A cinque anni dalla legge Biagi, numerose sono state le fattispecie sottoposte al vaglio dei giudici del lavoro.

La prima pronuncia ha riguardato l'**attività di commercializzazione e promozione**, in stand allestiti presso centri commerciali, mercati e altri luoghi pubblici, di contratti di telefonia. Era emersa una struttura gerarchica che comprendeva diverse figure di lavoratori (promoter, consulenti di stand, consulenti di agenzia, responsabili aziendali, direttori regionali e direttore) tenuti all'osservanza di vincoli d'orario secondo turni tassativi e al rispetto di specifiche disposizioni e direttive aziendali, e soggetti al potere disciplinare esercitato anche mediante richiami scritti. Il Tribunale di Torino ha così dichiarato la subordinazione del rapporto (Trib. Torino, 15 aprile 2005).

Restando nell'ambito di una attività in qualche misura simile, ossia quello dei **merchandiser**, un'altra sentenza di Torino (23 marzo 2007) ha invece accolto il ricorso di una cooperativa avverso un verba-

le di contestazione Inps, riconoscendo la genuinità dei contratti a progetto: «Si ritiene di escludere la natura subordinata del rapporto - si legge - stante l'assenza di controlli e direttive da parte della cooperativa, la mancanza di vincoli di orario, il contemporaneo svolgimento di medesima attività nel medesimo luogo per altri soggetti, (...) la possibilità di farsi sostituire senza neppure comunicare o comunque giustificarsi». E infine, nel settore della grande distribuzione, è stata esaminata la fattispecie di un **servigliante** il cui incarico era quello di «controllare con videocamere i corridoi e le piazzette di un cen-

tro commerciale e di fare i giri di controllo del locale, aprire e chiudere gli ingressi». In questo caso il Tribunale (Torino, sent. 17 maggio 2006) ha dichiarato la natura subordinata del rapporto constatando la carenza di una specifica descrizione del progetto nel contratto e la mancata prova dell'autonomia della prestazione.

Rimanendo nell'ambito della promozione commerciale, è noto il caso degli **addetti dei call center** che aveva portato oltre che a una campagna ispettiva a tappeto (su cui si veda la sentenza Tar Lazio del 22 novembre 2006) e a una specifica circolare: negando la possibilità d'instaurare contratti a progetto per le attività in-bound, cioè quando il lavoratore si pone a servizio delle chiamate provenienti da-

gli utenti, la circolare consentiva - a certe condizioni - i co.co.pro per l'out-bound, cioè allorché è l'operatore a doversi attivare per effettuare contatti, ad esempio per campagne di promozione o di vendita. È in questo specifico ambito che si è pronunciato il Tribunale di Milano (2 agosto 2006) che ha convertito in subordinato un contratto avente a oggetto il «monitoraggio delle opinioni, tendenze e grado di soddisfazione dei consumatori», sebbene si tratti di una delle attività proprio in forma di out-bound. Lo stesso magistrato del Tribunale di Milano è successivamente tornato a occuparsi di call center (sentenza 5 febbraio 2007) negando la legittimità di un contratto di collaborazione

nel quale la descrizione del progetto si limitava a tanto: «Incarico di addetta al call center» (si trattava della biglietteria online di un teatro). Nella stessa sentenza è stata altresì negata la legittimità di un contratto a progetto stipulato per la «**organizzazione e gestione di attività commesse al servizio del pubblico all'archivio storico**», essendo emerso che l'attività in realtà svolta consisteva nel normale riordino e archiviazione e non di organizzazione di un servizio.

Sono stati invece ritenuti legittimi contratti di collaborazione aventi ad oggetto, per esempio, «l'obiettivo di **realizzare un ufficio com-**

**merciale/operativo** pienamente sufficiente», benché la realizzazione di tale progetto avesse richiesto che la lavoratrice prendesse conoscenza dell'attività di fatturazione (Tribunale di Ravenna, sentenza 25 ottobre 2005). Così come è stato riconosciuto legittimo un contratto a progetto stipulato per espletare mansioni di **informatore medico scientifico**, contratto nel quale veniva indicato l'obiettivo della società di verificare la conoscenza, la diffusione e il posizionamento sul mercato dei propri farmaci, con conseguente necessità di realizzare uno studio che comportasse la rilevazione, l'analisi e l'elaborazione dei dati relativi alle specialità farmaceutiche sul territorio nazionale.

Dichiarazioni di legittimità anche per fattispecie concernenti la **consulenza di marketing** e, nello specifico, l'incarico consistente nella «creazione e sviluppo di reti com-

merciali all'estero, la costituzione di filiali estere e joint-ventures» (Ordinanze del Tribunale di Modena del 21 febbraio e del 19 aprile 2006). Confermata anche la genuinità di un contratto di co.co.pro per lo **studio progettuale di schizzi e proposte commerciali**, prototipi, packaging e materiali promopubblicitari per determinate committenti (Tribunale Milano 2 febbraio 2007). Così come è stato ritenuto legittimo un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle **pratiche e operazioni doganali e portuali** nell'ambito delle spedizioni (Trib. Genova 7 aprile 2006).

Illegittimi, invece, contratti a progetto formalizzati per l'incarico di «tracciare linee guida di un **progetto di riorganizzazione al fine di acquisire nuova clientela** e mantenere quella vecchia» che celavano lo svolgimento di mansioni di autista per conto di una società di spedizioni e trasporti (Trib. Milano 2 febbraio 2006). Genuino un contratto a progetto per la **mansione di operatrice di sportello aperto al pubblico** (Tribunale di Torino 25 maggio 2006) in orari pubblicizzati ai potenziali utenti, essendo stati tali orari concordati con la collaboratrice. Legittimo anche stipulare contratti a progetto per la **ge-**

**stione di un castello aperto al pubblico**, servizio appaltato da un Municipio a una cooperativa (Consiglio di Stato, sent. 3 aprile 2006): anche la presenza di un orario fisso, pur rivestendo un'importanza nodale nell'economia del rapporto, non è ostativa alla stipulazione di un contratto di natura autonoma, non costituendo l'elemento caratterizzante del rapporto. Di natura subordinata è stata invece ritenuta la «**collaborazione con il persona-**

**le presente alla gestione del canile** per quanto attiene alla pulizia e l'alimentazione di cani e gatti, la collaborazione con le autorità preposte al controllo sanitario e all'individuazione negli animali presenti nel canile di problematiche di compatibilità con altri della stessa specie» (Trib. Bologna 6 febbraio 2007).

Alla luce di queste sentenze è perseguibile la soluzione di distinguere fra le attività lavorative quelle incompatibili con le co.co.pro? La giurisprudenza, coerentemente con il principio affermato dalla Cassazione per cui ogni attività lavorativa può essere resa sia in forma autonoma che subordinata, dimostra come sia sempre necessaria una puntuale indagine del contratto e delle concrete modalità di esecuzione della prestazione. Non resta, allora, che verificare se sia stato adempiuto l'onere descrittivo rigoroso imposto dalla riforma, e cioè la precisazione dello specifico progetto o programma, il termine entro il quale la prestazione deve essere realizzata e le forme di coordinamento tra lavoratore e struttura del datore. È in secondo luogo di verificare se vi sia coincidenza tra quanto formalizzato per iscritto e le modalità concrete di realizzazione del rapporto. Potrebbe essere allora più opportuno - anziché concentrare l'attività ispettiva su specifici settori - indirizzarla laddove tali elementi non siano stati fatti emergere spontaneamente dalle parti tramite le apposite procedure di certificazione del contratto previste dalla legge stessa.

a cura di **Michele Tiraboschi**  
e **Alessandro Corvino**



[www.fmb.unimore.it](http://www.fmb.unimore.it)

Le sentenze sono disponibili al link "Indice AZ", voce Lavoro a progetto

### Caso per caso

#### ADDETTI ALLA SICUREZZA

# 304

È la categoria in cui rientra il sorvegliante del centro commerciale

#### OPERATORI CALL CENTER

# 22.077

È la seconda categoria per maggior numero di contratti di collaborazione a progetto

#### ARCHIVISTI

# 7.306

Gli archivisti sono inseriti nella stessa categoria dei correttori di bozze

### A confronto

#### SPEDIZIONIERI

# 9.960

È stato ritenuto legittimo un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle pratiche ed operazioni doganali e portuali nell'ambito delle spedizioni

#### ADDETTI AL CANILE

# 104

Di natura subordinata è stata ritenuta la collaborazione con il personale presente alla gestione del canile per quanto riguarda l'alimentazione di cani e gatti, la collaborazione con le autorità preposte al controllo sanitario

